GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 304 — 29 dicembre 1882

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO
per l'esecuzione del Codice di commercio

annesso al R. decreto 27 dicembre 1882, numero 1139 (*Serie* 3ª) *pubblicato nella* **Gazzetta Ufficiale** *di ieri.*

TITOLO I.
Delle trascrizioni e dei registri di cancelleria.

Art. 1. Per le trascrizioni che devono farsi presso il Tribunale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da trascriversi con una nota in doppio esemplare.

L'atto da trascriversi dev'essere depositato in originale, se trattisi di scrittura privata che non sia già depositata in un pubblico archivio o presso un notaro; negli altri casi dev'essere depositato in copia autentica.

La nota, oltre quanto è prescritto negli articoli seguenti, deve indicare:

1. La data, la natura e l'oggetto dell'atto da trascriversi;
2. Il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto stesso o dell'autorità da cui questo emana;
3. Il cognome e il nome o la ditta del commerciante, ovvero la ragione sociale o la denominazione della società, rispetto a cui è chiesta la trascrizione;
4. Il domicilio o la residenza del commerciante o la sede della società.

Art. 2. Oltre quanto è ordinato nel capo II del titolo I del regolamento approvato col Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (Serie 3ª), i cancellieri dei Tribunali di commercio devono tenere in carta libera e secondo i modelli annessi:

1. Il registro *d'ordine;*
2. Il registro *delle trascrizioni;*
3. Il registro *dei libri di commercio;*
4. Il registro *delle società.*

Questi registri devono essere numerati e firmati secondo le disposizioni della prima parte dell'articolo 23 del Codice di commercio, e i tre primi devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'articolo 25 del Codice stesso.

Art. 3. I documenti depositati in originale o in copia autentica devono essere custoditi, con un esemplare della nota, in appositi volumi numerati.

Ogni volume deve contenere l'elenco dei documenti in esso inseriti e questi devono essere legati al volume e contraddistinti col numero progressivo dell'elenco.

Nei volumi stessi devono egualmente custodirsi gli atti dei quali il Codice di commercio prescrive il deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 4. Nel *registro d'ordine* (Modello *A*) il cancelliere deve annotare giorno per giorno e al momento della consegna ogni richiesta attinente agli altri registri menzionati nei numeri 2 e 4 dell'articolo 2, o concernente il deposito degli atti accennati nell'articolo 3, indicando la persona dalla quale e per conto della quale è fatta, l'oggetto di essa ed i documenti presentati.

Appena annotata la richiesta, il cancelliere deve darne ricevuta in carta libera, senza spese, al producente, indicando in essa il numero d'ordine.

Il registro d'ordine dev'essere munito di una rubrica alfabetica contenente i nomi delle parti e il riferimento agli altri registri per numeri e per oggetto.

Art. 5. Nel *registro delle trascrizioni* (Modello *B*) il cancelliere deve trascrivere il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna, il numero d'ordine, il numero progressivo del registro delle società, il volume in cui sono collocati gli atti e il numero progressivo dell'elenco del volume stesso.

Il cancelliere deve restituire al richiedente un esemplare della nota, certificando in esso l'eseguita trascrizione colle indicazioni suddette.

Art. 6. Nel *registro dei libri di commercio* (Modello *C*) il cancelliere deve annotare tutte le richieste dei commercianti e delle società riguardanti la numerazione o la vidimazione dei loro libri di commercio, secondo le disposizioni dell'articolo 24 del Codice di commercio.

Ricevendo la richiesta, il cancelliere deve indicare, oltre la data:

1. Il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza del commerciante, ancorchè si tratti di un minore emancipato, di una donna maritata, o di un minore nel cui interesse il commercio sia esercitato da altri, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società;
2. La specie del commercio esercitato e il luogo dove si esercita;
3. Il cognome ed il nome, ed il domicilio dell'institore, o di chi esercita il commercio nell'interesse di un minore, ovvero degli amministratori, o del direttore della Società.

Art. 7. Nel *registro delle Società* (modello *D*), le Società e le Associazioni esistenti s'inscrivono allorchè per la prima volta occorra di fare un'annotazione che riguardi ciascuna di esse.

Le Società nuovamente costituite s'inscrivono allorchè sono richieste per esse le trascrizioni indicate negli articoli 90 e 91 del Codice di commercio.

Ad ogni Società è riservato nel registro un intiero foglio costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni successive si fanno nello stesso foglio.

Quando il foglio riservato per una Società sia esaurito dalle fattevi annotazioni, la partita deve trasportarsi ad un foglio successivo, facendone constare chiaramente nella pagina esaurita, e ripetendo nel nuovo foglio lo stesso numero progressivo della partita riportata.

Art. 8. L'inscrizione nel registro delle Società deve indicare:

1. La ragione sociale o la denominazione della Società, e la sua specie colla qualificazione di cooperativa, qualora sia tale;

2. Il cognome e il nome, o la ditta, ed il domicilio o la residenza di tutti i soci responsabili senza limitazione, e di quelli che hanno la firma sociale;

3. La sede della Società e dei suoi stabilimenti, o delle sue rappresentanze;

4. Il cognome ed il nome, e il domicilio o la residenza degli amministratori e del direttore;

5. L'oggetto della Società;

6. Il capitale sociale e il modo con cui è costituito, le quote pagate e promesse dagli accomandanti, e nelle Società per azioni il capitale sottoscritto e versato;

7. Il valore nominale delle azioni;

8. Il cognome ed il nome, il domicilio o la residenza dei sindaci;

9. Il tempo in cui la Società deve cominciare e quello in cui deve finire;

10. La data del contratto sociale, degli avvenuti cambiamenti e delle rispettive trascrizioni.

Art. 9. L'atto costitutivo e lo statuto delle Società in accomandita per azioni ed anonime, e gli atti indicati negli articoli 96, 172 e 197 del Codice di commercio, non possono essere ricevuti e trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il provvedimento con cui è ordinata la trascrizione dall'autorità giudiziaria designata nell'articolo 91 del Codice stesso, e di tale provvedimento deve essere fatta menzione nella nota indicata nell'articolo 1.

Art. 10. I cancellieri non possono ricevere alcuna richiesta di trascrizione se non vengano contemporaneamente presentate, oltre l'originale o la copia dell'atto che devono custodire, anche le copie autentiche o gli estratti dell'atto stesso, che occorrono per le affissioni e per la pubblicazione nei giornali e nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

In tali copie il cancelliere deve scrivere il certificato indicato nell'art. 5, restituendole al richiedente se l'inserzione nei giornali non deve eseguirsi d'ufficio.

Le relazioni degli uscieri intorno alle avvenute affissioni, e le prove dell'avvenuta pubblicazione nei giornali devono essere inserite nel volume dei documenti.

Art. 11. I cancellieri devono, a chiunque ne faccia richiesta, dar copia delle trascrizioni e delle annotazioni esistenti nei registri indicati nell'art. 2, o il certificato che non ne esiste alcuna.

Devono altresì permettere a chiunque l'ispezione dei registri stessi e dei documenti relativi, nelle ore d'ufficio, e dar copia dei documenti presso di loro depositati in originale.

Art. 12. In caso di omessa o irregolare esecuzione delle norme contenute negli articoli precedenti, i cancellieri sono puniti secondo le disposizioni dell'art, 286 del regolamento generale giudiziario, salva ogni altra azione civile o penale.

TITOLO II.

Delle Borse di commercio e dei mediatori.

Capo I. — *Delle Borse di commercio.*

Art. 13. Le Borse di commercio sono autorizzate con Regio decreto, sopra proposta della Camera di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire.

Il decreto di autorizzazione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, quali specie di contrattazioni vi si possano eseguire.

Art. 14. Hanno ingresso alla Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Tuttavia non possono entrare nei locali della Borsa:

1. I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio;

2. Coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;

3. Coloro che furono condannati a pene criminali o correzionali per reati contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero relativi al commercio, alle manifatture, alle arti, alla libertà dei pubblici incanti; o per reati di sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici, concussione o corruzione di pubblici ufficiali;

4. Coloro che esercitino in Borsa l'ufficio di mediatore senza aver ottenuto il certificato d'inscrizione nel ruolo indicato nel capo II di questo titolo.

Possono inoltre essere allontanati dalla Borsa coloro che ne trasgrediscono i regolamenti, turbano il buon ordine od offendono la dignità dell'Istituto.

Durante il termine della moratoria, il fallito che l'ha ottenuta ha ingresso alla Borsa.

Art. 15. L'esclusione per i motivi indicati ai numeri 2 e 4, e il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, sono pronunciati dalla Deputazione di Borsa, la quale, cessate le cause, può anche rivocarli.

Art. 16. Nelle Borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione:

1. I titoli del Debito Pubblico dello Stato;

2. I titoli di Società private garantiti dallo Stato;

3. Le cartelle di credito fondiario italiano;

4. I titoli cambiarii.

I titoli degli Enti morali e delle Società per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione di Borsa.

Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l'autorizzazione governativa.

Art. 17. I corsi dei cambi, dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione sono determinati in base ai contratti conchiusi nella Borsa in ciascun giorno: tali corsi costituiscono il listino ufficiale della Borsa.

Art. 18. L'accertamento dei corsi è fatto dal Sindacato di Borsa, sulla base delle dichiarazioni dei mediatori.

Il tempo e i modi dell'accertamento, in quanto non è qui provveduto, sono determinati nel regolamento speciale di ciascuna Borsa.

Art. 19. I listini originali, sottoscritti dal presidente del Sindacato, devono essere depositati presso la Camera di commercio, alla quale spetta di rilasciarne in ogni tempo estratti o certificati autentici.

Art. 20. I corsi del consolidato italiano nelle Borse che formano giornalmente il listino ufficiale devono essere dal presidente del Sindacato comunicati con telegramma urgente alla Camera di commercio di Roma, dove si forma la media delle quotazioni fatte nel Regno da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale pubblicazione e la detta comunicazione telegrafica sono esenti da ogni spesa.

Il corso medio formato nei modi indicati nel presente articolo serve per gli effetti previsti dalle leggi sul Debito Pubblico del Regno, semprechè non esista patto speciale in contrario.

Art. 21. Una Deputazione nominata annualmente dalla Camera di commercio sorveglia la Borsa e provvede all'esecuzione dei regolamenti.

La Deputazione di Borsa si compone di tre, cinque o sette membri.

Essa elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza asso-

luta dei suoi componenti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere entro cinque giorni alla Camera di commercio.

Il giudizio della Camera di commercio è definitivo.

Art. 22. Alla Deputazione di Borsa può essere deferito dalle parti l'amichevole componimento delle questioni insorte in conseguenza di affari conchiusi in Borsa.

Art. 23. Qualora il presidente della Camera di commercio debba adottare provvedimenti straordinarii ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, egli deve adunare entro tre giorni la Camera di commercio e far relazione del suo operato.

Art. 24. Le Camere di commercio possono permettere la negoziazione dei valori pubblici allo grida.

Art. 25. Le Camere di commercio sono autorizzate a provvedere all'esecuzione delle presenti disposizioni mediante regolamenti speciali approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Capo II. — *Dei mediatori.*

Art. 26. La professione di mediatore è libera.

Tuttavia gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Art. 27. Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere nel ruolo i mediatori che ne fanno domanda sono:

1. Età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;
2. Notoria moralità ed idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo;
3. Deposito cauzionale da lire mille a lire trentamila da determinarsi con regolamento approvato secondo le disposizioni dell'articolo 25.

Art. 28. Il ruolo dei mediatori deve indicare la specie della mediazione per la quale ciascuno è inscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

Il ruolo dev'essere comunicato in copia dalle Camere di commercio ai Tribunali civili e di commercio della loro circoscrizione.

Il ruolo dev'essere e rimanere affisso nelle sale dei Tribunali suddetti, della Borsa e della Camera di commercio.

Art. 29. Dell'avvenuta inscrizione nel ruolo la Camera di commercio rilascia al mediatore un certificato conforme.

Art. 30. I soli mediatori che hanno ottenuto il certificato indicato nell'articolo precedente sono ammessi ad esercitare il loro ufficio in Borsa.

Art. 31. Gli uffici pubblici riservati nell'articolo 26 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

1. La vendita all'incanto di valori o merci;
2. L'esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa;
3. L'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;
4. Ogni altro incarico commesso ai mediatori nel Codice di commercio o in altre leggi.

Art. 32. La cauzione dei mediatori inscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1. Delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio;
2. Delle pene pecuniarie.

Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo,

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'articolo 31.

Art. 34. La cauzione è vincolata sino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo, e non può essere liberata finchè non siasi adempiuta la disposizione dell'articolo 37.

Art. 35. La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla Camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa, del Tribunale di commercio e della Camera di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le opposizioni devono essere presentate alla segreteria della Camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidette senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione la sospende sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione o ad appello.

Art. 36. I mediatori inscritti devono dichiarare al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione dev'esser fatta giorno per giorno per le negoziazioni dei valori, e nei giorni indicati dai regolamenti speciali per i contratti sopra merci.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa, ed anche il Sindacato, sentita la Deputazione di Borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori inscritti, per verificare se abbiano fatte le dichiarazioni sopra ordinate.

Art. 37. I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio.

Art. 38. La mercede dovuta per le operazioni fatte in Borsa dai mediatori inscritti nel ruolo, e per le operazioni indicate nell'articolo 31, è regolata da una tariffa compilata dalla Camera di commercio, sentito il Sindacato di Borsa, se non è convenuto altrimenti.

Art. 39. Nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 e nel penultimo capoverso dell'articolo 14, e quando venga a mancare una delle condizioni indicate nell'articolo 27, il mediatore è cancellato dal ruolo per deliberazione della Camera di commercio, sentito il Sindacato di Borsa. In ogni caso di cancellazione dal ruolo dev'essere rivocato il certificato d'inscrizione indicato nell'articolo 29.

Capo III. — *Del Sindacato di Borsa.*

Art. 40. In ogni Borsa è istituito un Sindacato di mediatori, al quale sono affidati gli incarichi indicati nel presente regolamento.

Il Sindacato è composto di mediatori inscritti, in numero non minore di sei e non maggiore di diciotto, secondo è stabilito nel regolamento speciale di ciascuna Borsa, in ragione della importanza di essa.

Art. 41. I membri del Sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal presidente della Camera di commercio e presieduta da un delegato della Deputazione di Borsa.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento di un terzo almeno dei mediatori inscritti nel ruolo.

Se alla prima convocazione non interviene il terzo degli inscritti, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 42. Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi, e le pene contro i contravventori alle leggi ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge del 6 luglio 1862, n. 680, sull'istituzione delle Camere di commercio.

Art. 43. Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesti i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelli riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono

prodursi alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta.

Art. 44. La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla Camera di commercio.

Per le questioni riguardanti la capacità legale dei nominati la decisione spetta al Tribunale di commercio.

Art. 45. Il sindacato elegge tra i suoi membri il presidente ed un vicepresidente, i quali durano in ufficio per due anni.

Gli altri membri si rinnovano per metà ogni anno. Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri possono essere rieletti.

Art. 46. Il sindacato deve:

1. Vigilare affinchè i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2. Denunciare alla Deputazione di Borsa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che riguardano l'esercizio del loro ufficio.

Art. 47. Nei comuni dove non esiste Camera di commercio gli uffici ad essa attribuiti nel presente regolamento si esercitano dalla Giunta comunale.

Capo IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 48. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Sino a che non siano approvati i regolamenti speciali suddetti restano in vigore i regolamenti attuali, in quanto non siano contrarii alle disposizioni del presente.

Art. 49. I pubblici mediatori legalmente esercenti secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori hanno diritto all'inscrizione nel ruolo ed al certificato indicati negli art. 26 e 29.

Art. 50. Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori, rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito Pubblico.

TITOLO III.

Disposizioni riguardanti le Società.

Art. 51. I programmi e gli atti per i quali la legge richiede la pubblicazione nei giornali o nel *Bollettino ufficiale delle società* non possono in alcun caso essere pubblicati senza che sia con essi pubblicato anche il certificato del cancelliere comprovante che gli atti stessi furono depositati nella cancelleria del Tribunale di commercio ed ivi trascritti.

In caso di contravvenzione a tale divieto l'editore del giornale e il tipografo sono soggetti alla pena pecuniaria stabilita nel capoverso dell'articolo 66 del Codice di procedura civile.

Art. 52. Il *Bollettino ufficiale delle società* indicato nell'art. 95 del Codice di commercio si pubblica per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non meno di una volta per ogni settimana.

In esso devono essere pubblicati gli atti indicati negli articoli 95 96, 172, 177, 180, 197, 215 e 223 del Codice di commercio e gli altri dei quali la pubblicazione nel *Bollettino* sia specialmente ordinata.

Gli atti da pubblicarsi nel *Bollettino* devono essere trasmessi al Ministero in carta libera, a cura degli interessati o del pubblico ufficiale a cui è imposto l'obbligo di provvedere a tale pubblicazione.

Il Ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione e dar ricevuta d'ognuna di esse indicandone la data ed il numero progressivo.

Art. 53. A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del *Bollettino*, ciascuna Società deve pagare un diritto fisso di lire ottanta per l'inserzione dell'atto costitutivo e di lire trenta per ogni altro atto.

Il pagamento di tale diritto dev'essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui si fa la richiesta della pubblicazione; in mancanza, la richiesta non può essere ricevuta. La quietanza dev'essere trattenuta dal Ministero.

Le Società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Art. 54. Le inserzioni nel *Bollettino* devono farsi al più tardi entro quindici giorni da quello della richiesta.

Un esemplare del *Bollettino* dev'essere spedito gratuitamente alle Camere ed alle Borse di commercio, ai Tribunali civili e di commercio ed alle Corti di appello e di cassazione del Regno, e dev'essere da ciascuno dei detti uffici conservato in volume a libera ispezione di chiunque.

Un esemplare di ciascun numero settimanale del *Bollettino* deve essere gratuitamente spedito a ciascuna delle Società a cui si riferiscono gli atti nel numero stesso pubblicati.

Art. 55. L'impiego in titoli del Debito Pubblico consolidato delle somme pagate per le assicurazioni, ordinato negli articoli 145 e 242 del Codice di commercio alle Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine, e il deposito dei titoli stessi presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, devono esser fatti non oltre i primi dieci giorni che seguono alla fine di ogni trimestre dell'esercizio sociale.

I frutti dei titoli depositati devono essere a cura della Cassa medesima riscossi alla scadenza ed impiegati nell'acquisto di altri titoli della stessa specie da conservarsi parimenti in deposito.

Le somme non sufficienti all'acquisto di uno dei titoli suddetti devono essere custodite in deposito cauzionale infruttifero per essere impiegate insieme ai frutti successivi tosto che raggiungano la somma necessaria per l'acquisto d'un titolo.

Art. 56. Per stabilire se la somma impiegata nel modo indicato nell'articolo precedente corrisponda all'entità della somma della quale è prescritto l'impiego nelle citate disposizioni di legge, i titoli depositati si calcolano al corso di Borsa della piazza in cui risiede la Società e nel giorno precedente al deposito, e se questo giorno è festivo, al corso del precedente giorno non festivo.

Art. 57. La polizza dei depositi suddetti dev'essere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti emessa al nome della Società depositante, con vincolo a favore degli assicurati, per gli effetti della disposizione dell'articolo 145 del Codice di commercio.

Art. 58. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di accertarsi alla scadenza di ogni trimestre col mezzo di delegati, e mediante l'esame dei libri delle Società ed Associazioni, che le disposizioni dell'articolo 145 del Codice di commercio e degli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento siano esattamente adempiute, e quando consti che siasi ad esse contravvenuto, i delegati suddetti devono farne denuncia all'autorità giudiziaria competente per gli effetti dell'articolo 247 del Codice di commercio.

Per le disposizioni del presente articolo le Società non sono soggette ad alcuna spesa.

Art. 59. Le Società ed Associazioni indicate nell'articolo 55 hanno diritto alla liberazione delle somme impiegate a misura che le obbligazioni assunte si estinguono ed in proporzione delle somme pagate per ciascuna assicurazione.

Art. 60. Per ottenere la liberazione della somma indicata nell'articolo precedente, le Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita devono presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la quietanza del pagamento della somma assicurata o le prove dell'estinzione dell'obbligazione avvenuta altrimenti.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto

la liberazione del deposito riguardante l'assicurazione estinta, insieme ai frutti accumulati ad esso appartenenti.

Art. 61. Le Società e le Associazioni amministratrici di tontine, quando sia avvenuta la chiusura di una tontina, devono presentare al Ministero suddetto lo stato di riparto della tontina stessa, corredato dei documenti giustificativi, e dimostrante la somma complessiva da ripartire e la quota spettante a ciascun associato.

Il Ministero, qualora approvi lo stato di riparto, autorizza con decreto la Cassa dei Depositi e Prestiti a pagare alla Società la somma depositata coi frutti accumulati riguardanti la tontina stessa.

Art. 62. I modelli per le situazioni mensili da pubblicarsi dalle Società ed Associazioni che hanno per oggetto l'esercizio del credito, e per il bilancio delle Società ed Associazioni che hanno per oggetto le assicurazioni, sono stabiliti con decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 63. Gli uffici provinciali d'ispezione istituiti col Regio decreto del 5 settembre 1869, n. 5256, sono soppressi.

I registri e gli atti dei detti uffici devono essere depositati presso le rispettive Camere di commercio, previo regolare inventario.

Art. 64. La domanda di liberazione o di riduzione delle cauzioni date dalle Società esistenti prima dell'attuazione del nuovo Codice di commercio, secondo il numero 3 dell'articolo 4 delle disposizioni transitorie approvate con Regio decreto 14 dicembre 1882, n. 1113 (Serie 3ª), dev'essere presentata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede la Società richiedente, e dev'essere affissa nei locali della Borsa e nelle sale della Camera e del Tribunale di commercio del luogo stesso e di tutti quelli nei quali la Società ha stabilimenti, rappresentanze od agenzie, coll'espresso avvertimento che è libero a chiunque di farvi opposizione entro tre mesi.

La pubblicazione suddetta deve farsi coll'avvertimento medesimo anche nel giornale degli annunzi giudiziari e in uno dei giornali più diffusi di ciascuno dei luoghi stessi.

Art. 65. L'opposizione alla domanda prevista nell'articolo precedente deve farsi con citazione a comparire dinanzi al Tribunale di commercio nella cui giurisdizione la domanda è proposta.

Trascorso il detto termine senza opposizioni, o ritirate, o respinte con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello quelle che fossero state proposte, la Camera di commercio deve trasmettere la domanda col suo parere al Ministero di Agricoltura e Commercio, a cui spetta di provvedere secondo le disposizioni degli articoli 60 e 61.

Però la riduzione delle cauzioni date dalle Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine può essere concessa allora soltanto, che a garantia delle obbligazioni esistenti resti almeno una somma corrispondente alla quota di capitale e frutti accumulati, che sarebbe vincolata a favore delle obbligazioni stesse per le riserve stabilite nell'articolo 145 del Codice di commercio, se la disposizione del detto articolo avesse avuto applicazione fino dalla conchiusione dei singoli contratti pendenti.

TITOLO IV.

Disposizioni riguardanti la cambiale.

Art. 66. Nel margine del registro prescritto dal Codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli articoli 53 e 54 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), e del numero 455 della tariffa civile, i notari e gli uscieri devono indicare:

1. La data di ciascun protesto;
2. Il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza del richiedente;
3. Il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della Società alla quale il protesto è fatto;
4. La somma dovuta;
5. I motivi del rifiuto di pagamento.

Art. 67. Per gli effetti dell'articolo 323 del Codice di commercio la cambiale non ha bisogno della formula esecutiva. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale, o del protesto, e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

TITOLO V.

Disposizioni riguardanti il commercio marittimo e la navigazione.

Art. 68. Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi, come pure i contratti di pegno e di cambio marittimo, ove siano fatti per scrittura privata, non possono essere ricevuti per la trascrizione nei registri marittimi, se le sottoscrizioni delle parti non siano in essi autenticate da notaro o accertate giudizialmente.

Però gli atti suddetti, che abbiano per oggetto i battelli od altri galleggianti esenti dall'obbligo di essere provveduti dell'atto di nazionalità, possono essere ricevuti per l'annotazione nel registro indicato nell'articolo 900 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, ancorchè le sottoscrizioni siano in essi legalizzate soltanto dal sindaco.

Art. 69. Le navi e gli altri galleggianti destinati esclusivamente alla navigazione dei laghi e dei fiumi devono essere inscritti in un registro formato secondo l'annesso modello *E* nell'ufficio a ciò destinato, e in difetto nell'ufficio comunale del luogo in cui le navi o i galleggianti sono ordinariamente tenuti.

Se questo luogo viene mutato, l'ufficiale suddetto od il sindaco del comune dove esiste l'inscrizione deve trasmettere una copia della partita, con tutte le annotazioni in essa esistenti, al sindaco del luogo della nuova stazione.

Art. 70. Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi e dei galleggianti designati nel capoverso dell'articolo 69 e nell'articolo 70, ed ogni limitazione alla libera disponibilità di essi, derivante da pegno o da altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi, se gli atti che li contengono non siano depositati in originale o in copia autentica nell'ufficio, ed annotati nei registri indicati negli articoli stessi.

Le annotazioni devono essere immediatamente eseguite sotto la personale responsabilità dell'ufficiale cui spetta o del sindaco, e i documenti presentati in appoggio della domanda di annotazione devono essere custoditi in un volume provveduto di elenco e rubrica alfabetica dei nomi dei proprietari o di altri aventi diritto.

Art. 71. L'inventario di bordo indicato nell'articolo 500 del Codice di commercio dev'essere formato secondo il modello stabilito dal Ministero della Marina.

Esso deve contenere l'indicazione stampata degli oggetti di corredo ed attrezzi fissi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per ogni specie di viaggio, secondo che si tratti di nave a vela o a vapore, e deve inoltre contenere l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e degli altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L'inventario dev'essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall'ufficiale o dai periti, incaricati della visita delle navi secondo le disposizioni dell'articolo 78 del Codice per la marina mercantile.

Art. 72. Le variazioni dell'inventario di bordo devono essere annotate negli spazi ad esse assegnati nel modello indicato nell'articolo precedente, e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale nautico.

Nelle visite successive fatte alla nave, secondo le disposizioni delle leggi marittime, l'ufficiale, o i periti devono accertare col loro *visto* la regolarità dell'inventario e delle variazioni suddette.

Prima di partire da un porto ove il capitano abbia fatto relazione di sinistri precedentemente sofferti con perdita o deterioramento di oggetti descritti nell'inventario, il capitano deve far constare in esso, col *visto* dell'autorità marittima o consolare, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev'essere provveduta la nave.

Per le navi che secondo le leggi suddette non sono sottoposte a visita, la visita per la verificazione dell'inventario dev'esser fatta ogni due anni.

Art. 73. La relazione del capitano nei casi preveduti nell'articolo 517 del Codice di commercio, se non viene presentata in iscritto, è ricevuta con processo verbale dal presidente o dal giudice delegato o dal pretore cui spetta, assistito dal cancelliere.

L'autorità stessa deve far constare nel giornale generale nautico di aver ricevuto la relazione.

Il decreto che prefigge il giorno per la verificazione della relazione è scritto in margine di essa, e tanto gli avvisi da affiggersi, quanto la relazione dell'usciere sull'affissione eseguita si fanno in carta libera e senza diritti d'usciere.

Il giorno fissato dev'essere a cura del cancelliere notificato all'ufficio marittimo, il quale è tenuto a trasmettere in ogni caso all'autorità giudiziaria che ha ricevuto la relazione tutti i documenti indicati nei capoversi secondo e quarto dell'articolo 115 del Codice per la marina mercantile.

Art. 74. L'accordo previsto nell'articolo 499 del Codice di commercio tra i proprietari od armatori della nave ed il capitano, per formare l'equipaggio e fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, può risultare dal concorso di entrambi nel contratto di arruolamento; ma se il capitano non possa o non voglia valersi delle facoltà ivi conferitegli, e l'arruolamento sia fatto dai proprietari od armatori, essi possono anche sottoscrivere il contratto.

Qualora ai suddetti appartengano più navi, l'arruolamento può esser fatto in un solo contratto, purchè gli arruolati si obblighino a prestare il loro servigio per la durata convenuta sopra quella tra le diverse navi appartenenti agli stessi proprietari od armatori alla quale siano successivamente destinati, e per i diversi viaggi che le navi medesime intraprendono.

Art. 75. Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'articolo 522 del Codice di commercio, le indicazioni del ruolo dell'equipaggio formato secondo le disposizioni dell'articolo 325 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina mercantile tengono luogo del contratto d'arruolamento per tutti gli effetti dalla legge ad esso attribuiti.

Art. 76. In applicazione dell'articolo 676 del Codice di commercio, il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore con pegno di un credito sulla nave, trascritto nei registri marittimi ed annotato nell'atto di nazionalità, può far eseguire l'annotazione della girata, della cessione, della surrogazione o della costituzione in pegno dovunque la nave si trova, qualora presenti il suo titolo in forma autentica all'autorità marittima o consolare del luogo stesso, e sia ad essa presentato anche l'atto di nazionalità della nave.

L'autorità marittima o consolare trascrive l'atto nei suoi registri, ne fa annotazione sull'atto di nazionalità, e ne trasmette copia autentica all'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta. Questo deve tosto farne annotazione in margine alla trascrizione del credito e sulla matricola della nave.

Titolo VI. — *Disposizioni riguardanti il fallimento.*

Art. 77. L'elenco mensile dei protesti cambiarii, prescritto nell'articolo 689 del Codice di commercio, deve contenere le indicazioni espresse nell'articolo 66 del presente regolamento.

I fascicoli mensili degli elenchi suddetti devono essere riuniti di anno in anno in apposito volume.

Art. 78. Gli avvisi previsti negli articoli 724, 744, 762 e 809 del Codice di commercio ed altri occorrenti nella procedura di fallimento devono essere consegnati alla persona cui sono diretti, ritirandone ricevuta, o spediti con lettera raccomandata alla posta.

Le prove della consegna o dell'impostazione sono unite agli atti del fallimento.

Art. 79. L'anticipazione delle spese indicate nell'articolo 914 del Codice di commercio si fa, quanto alle tasse di bollo e di registro, mediante prenotazione a debito in base a decreto speciale del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto designati nel decreto del giudice stesso.

Il cancelliere provvede al ricuperamento delle spese anticipate mediante prelevazione a norma dell'articolo 809 del Codice suddetto.

Se è dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, gli articoli di credito per le spese anticipate sono annullati; salvo sempre il diritto di esigerle nel caso previsto nell'articolo 818 dello stesso Codice.

Visto, d'ordine di S. M.

G. Zanardelli.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

PROSPETTO dei prodotti lordi delle ferrovie nel mese di settembre dell'anno 1882, in confronto con quelli del corrispondente mese del 1881.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di settembre* 1882, *in*

MESE DI SETTEMBRE	FERROVIE DI PROPRIETÀ DELLO STATO						FERROVIE di diverse Società esercitate dallo Stato	
	ALTA ITALIA		ROMANE		CALABRO SICULE			
	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
Lunghezza assoluta al 30 settembre . . . . Ch.	2671	2620	1713	1708	1352	1339	957	957
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 30 settem. »	2613	2611	1685	1682	1343	1298	935	935
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).								
Viaggiatori. . . . . L.	3,888,763	4,519,245	1,487,367	1,564,988	536,183	501,921	649,620	745,188
Bagagli. . . . . »	178,685	193,686	61,761	62,945	12,232	16,661	24,553	20,400
Merci a grande velocità . . »	725,264	822,981	229,602	209,568	60,606	63,700	146,061	161,511
Merci a piccola velocità . »	3,472,177	4,355,633	903,379	907,956	588,057	412,466	694,671	884,900
Introiti diversi. . . . . . . »	»	»	8,535	14,219	23,637	12,768	»	»
TOTALI . . . . L.	8,264,889	9,891,545	2,690,644	2,759,676	1,220,715	1,007,516	1,514,905	1,812,050
Mesi antecedenti . . . . . »	62,264,114	60,192,426	20,864,445	21,305,512	7,558,182	7,349,242	11,686,667	11,287,953
TOTALI dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . L.	70,529,003	70,083,971	23,555,089	24,065,188	8,778,897	8,356,758	13,201,572	13,100,012
Differenze nel 1882.								
Mese di settembre. . . . L.	— 1,626,656		— 69,032		+ 213,199		— 297,154	
Dal 1° genn. al 30 setter. L.	+ 445,032		— 510,099		+ 422,139		+ 101,560	
Prodotto chilometrico								
Del mese di settembre. . L.	3,143	3,788	1,594	1,640	908	762	1,620	1,938
Dal 1° genn. al 30 settembre »	26,991	26,841	13,979	14,307	6,536	6,438	14,119	14,010
Differenze nel 1882.								
Mese di settembre . . . . L.	— 645		— 46		+ 146		+ 318	
Dal 1° genn. al 30 settem. L.	— 150		— 328		+ 98		+ 109	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DI

ALTA

MESE DI SETTEMBRE	RETE DEL PIEMONTE (1)		RETE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE (2)		RETE VENETA (3)		LINEE TOSCANE-LIGURI	
	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
Lunghezza assoluta al 30 settembre . . . . Ch.	703	703	879	828	622	622	431	431
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 30 settem. »	703	703	821	819	622	622	431	431
PRODOTTI								
Viaggiatori. . . . . L.	1,193,159	1,361,954	1,294,771	1,563,993	725,618	811,310	660,904	764,851
Bagagli. . . . . »	59,633	60,407	57,049	62,538	31,846	35,433	29,695	34,855
Merci a grande velocità . . »	244,308	269,012	269,009	302,784	92,376	117,869	117,838	131,494
Merci a piccola velocità . . »	1,369,708	1,600,693	1,147,430	1,318,146	445,344	811,503	498,019	610,603
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . . L.	2,866,808	3,292,066	2,768,259	3,247,461	1,295,184	1,776,115	1,306,456	1,541,803
Mesi antecedenti. . . . . . »	21,047,905	20,321,398	19,838,353	19,124,523	10,924,071	10,596,453	10,240,833	9,940,517
TOTALI dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	23,914,713	23,613,464	22,606,612	22,371,984	12,219,255	12,372,568	11,547,289	11,482,320
Differenze nel 1882.								
Mese di settembre . . . . L.	— 425,258		— 479,202		— 480,931		— 235,347	
Dal 1° genn. al 30 settem. L.	+ 301,249		+ 234,628		— 153,313		+ 64,969	
Prodotto chilometrico								
Del mese di settembre. . L.	4,077	4,682	3,307	3,965	2,082	2,855	3,031	3,577
Dal 1° genn. al 30 settem. »	34,018	33,589	27,535	27,316	19,645	19,891	26,791	26,641
Differenze nel 1882.								
Mese di settembre . . . . L.	— 605		— 658		— 773		— 546	
Dal 1° genn. al 30 settem. L.	+ 429		+ 219		— 246		+ 150	

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE.

— 1882 — MESE DI SETTEMBRE.

confronto con quelli del corrispondente mese del 1881.

MERIDIONALI		VENETE		SARDE		DIVERSE		TOTALE GENERALE	
1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
1586	1466	140	140	389	389	331	331	9139	8950
1548	1452	137	137	389	383	328	296	8978	8794
1,104,980	1,053,377	44,001	62,867	73,406	82,741	240,003	263,371	8,024,323	8,793,698
33,926	38,868	857	1,082	2,214	2,270	3,498	4,047	317,726	340,019
229,608	212,712	5,251	5,815	5,383	6,657	8,064	8,070	1,409,839	1,491,014
849,636	883,847	23,751	47,488	30,494	45,205	54,864	46,727	6,617,029	7,584,222
29,935	28,108	850	700	1,753	2,289	5,869	4,043	70,579	62,127
2,248,085	2,216,912	74,710	117,952	113,250	139,162	312,298	326,258	16,439,496	18,271,080
15,636,611	15,857,335	701,235	607,703	940,525	937,578	2,018,976	1,706,932	121,670,755	119,244,681
17,884,696	18,074,247	775,945	725,655	1,053,775	1,076,740	2,331,274	2,033,190	138,110,251	137,515,761
+ 31,173		— 43,242		— 25,912		— 13,960		— 1,831,584	
— 189,551		+ 50,290		— 22,965		+ 298,084		+ 594,490	
1,419	1,514	545	860	291	357	952	994	1,820	2,060
11,553	12,447	5,663	5,296	2,708	2,811	7,107	6,868	15,383	15,637
— 95		— 315		— 66		— 42		— 240	
— 894		+ 367		— 103		+ 239		— 254	

(dedotte le tasse erariali)

PROPRIETÀ DELLO STATO

ITALIA				ROMANE		Esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali					
LINEA NOVARA-GOZZANO		TOTALE				RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE	
1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
36	36	2671	2620	1713	1708	743	743	609	596	1352	1339
36	36	2613	2611	1685	1682	743	742	600	556	1343	1298
14,311	17,137	3,888,763	4,519,245	1,487,367	1,564,988	184,928	204,896	351,255	297,025	536,183	501,921
462	453	178,685	193,686	61,761	62,945	6,260	9,648	5,972	7,013	12,232	16,661
1,733	1,822	725,264	822,981	229,602	209,568	30,920	35,301	29,686	28,399	60,606	63,700
11,676	14,688	3,472,177	4,355,633	903,379	907,956	97,408	107,934	490,649	304,532	588,057	412,466
»	»	»	»	8,535	14,219	16,547	7,490	7,090	5,278	23,637	12,768
28,182	34,100	8,264,889	9,891,545	2,690,644	2,759,676	336,063	365,269	884,652	642,247	1,220,715	1,007,516
212,952	209,535	62,264,114	60,192,426	20,864,445	21,305,512	2,691,640	2,662,534	4,866,542	4,686,708	7,558,182	7,349,242
241,134	243,635	70,529,003	70,083,971	23,555,089	24,065,188	3,027,703	3,027,803	5,751,194	5,328,955	8,778,897	8,356,758
— 5,918		— 1,626,656		— 69,032		— 29,206		+ 242,405		+ 213,199	
— 2,501		+ 445,032		— 510,099		— 100		+ 422,239		+ 422,139	
782	947	3,143	3,788	1,594	1,640	452	491	4,474	1,109	908	762
6,698	6,767	26,991	26,841	13,979	14,307	4,074	4,080	9,585	9,584	6,536	6,438
— 165		— 645		— 46		— 39		+ 365		+ 146	
— 69		+ 150		— 328		— 6		+ 1		+ 98	

MESE DI SETTEMBRE	FERROVIE ESERCITATE — Linee di cui lo Stato è comproprietario					
	TORINO-CUNEO-SALUZZO		NOVI-ALESSANDRIA-PIACENZA		MONFERRATO (4)	
	1882	1881	1882	1881	1882	1881
Lunghezza assoluta al 30 settem. Ch.	103	103	116	116	192	192
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	103	103	116	116	192	192
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	119,927	122,884	88,548	118,937	86,015	103,650
Bagagli . . . . »	3,800	2,731	5,755	4,887	1,676	2,117
Merci a grande velocità . . . . . . »	21,899	22,659	32,186	42,986	22,861	23,134
Merci a piccola velocità . . . . . . »	58,329	81,376	241,905	284,832	102,514	113,759
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»
Totali . . . L.	203,955	229,650	368,394	451,642	213,066	242,660
Mesi antecedenti . . . . »	1,492,617	1,470,858	3,129,770	3,032,395	1,418,824	1,339,100
Totali dal 1° genn. al 30 settem. L.	1,696,572	1,700,508	3,498,164	3,484,037	1,631,890	1,581,760
Differenze nel 1882.						
Mese di settembre . . . . L.	— 25,695		— 83,248		— 29,594	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	— 3,936		+ 14,127		+ 50,130	
Prodotto chilometrico						
Del mese di settembre . . . . . . L.	1,980	2,229	3,175	3,893	1,109	1,263
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	16,471	16,509	30,156	30,034	8,499	8,238
Differenze nel 1882.						
Mese di settembre . . . . L.	— 249		— 718		— 154	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	— 38		+ 122		+ 251	

MESE DI SETTEMBRE	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)					
	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1882	1881	1882	1881	1882	1881
Lunghezza assoluta al 30 settem. Ch.	1547	1427	39	39	1586	1466
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	1509	1413	39	39	1548	1452
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	1,100,645	1,049,238	4,335	4,139	1,104,980	1,053,377
Bagagli . . . . »	33,848	38,794	78	74	33,926	38,868
Merci a grande velocità . . . . . . »	228,780	212,042	828	670	229,608	212,712
Merci a piccola velocità . . . . . . »	845,772	880,181	3,864	3,666	849,636	883,847
Introiti diversi . . . . »	29,670	27,887	265	221	29,935	28,108
Totali . . . L.	2,238,715	2,208,142	9,370	8,770	2,248,085	2,216,912
Mesi antecedenti . . . . »	15,574,857	15,795,990	61,754	61,345	15,636,611	15,857,335
Totali dal 1° genn. al 30 settem. L.	17,813,572	18,004,132	71,124	70,115	17,884,696	18,074,247
Differenze nel 1882.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 30,573		+ 600		+ 31,173	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	— 190,560		+ 1,009		— 189,551	
Prodotto chilometrico						
Del mese di settembre . . . . . . L.	1,449	1,549	240	224	1,419	1,514
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	11,804	12,741	1,823	1,797	11,553	12,447
Differenze nel 1882.						
Mese di settembre . . . . L.	— 100		+ 16		— 95	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	— 937		+ 26		— 894	

DALLA AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA

		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo				LINEE appartenenti a diverse Società (5)		TOTALE	
VIGEVANO-MILANO		VOGHERA-PAVIA-BRESCIA		CREMONA-MANTOVA					
1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
39 39	39 39	149 129	149 129	63 61	63 61	295 295	295 295	957 935	957 935
84,237 2,598 8,470 38,027 »	81,225 2,240 10,640 49,313 »	51,819 1,926 13,531 95,480 »	66,614 1,655 16,548 118,747 »	27,176 792 12,761 48,534 »	31,355 726 8,333 65,756 »	191,898 8,006 34,353 109,882 »	220,493 6,104 37,211 171,117 »	649,620 24,553 146,061 694,671 »	745,188 20,460 161,511 884,900 »
133,332 723,136	143,418 731,306	162,756 1,344,909	203,594 1,273,894	89,263 672,202	106,170 678,280	344,139 2,905,209	434,925 2,762,120	1,514,905 11,686,667	1,812,059 11,287,953
856,468	874,724	1,507,665	1,477,488	761,465	784,450	3,249,348	3,197,045	13,201,572	13,100,012
— 10,086		— 40,838		— 16,907		— 90,786		— 297,154	
— 18,256		+ 30,177		— 22,985		+ 52,303		+ 101,560	
3,418 21,960	3,677 22,428	1,261 11,687	1,578 11,453	1,463 12,483	1,740 12,859	1,166 11,014	1,474 10,837	1,620 14,119	1,938 14,010
— 259		— 317		— 277		— 308		— 318	
— 468		+ 234		— 376		+ 177		+ 109	

FERROVIE CONCESSE AL CONSORZIO INTERPROVINCIALE VENETO

VICENZA-THIENE-SCHIO (senza garanzia)		VICENZA-TREVISO (senza garanzia)		PADOVA-BASSANO (senza garanzia)		TOTALE	
1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
32 30	32 30	60 60	60 60	48 47	48 47	140 137	140 137
10,642 135 500 5,141 350	12,141 154 956 9,036 300	17,837 412 3,319 14,375 250	25,199 482 2,588 33,204 250	15,522 310 1,432 4,235 250	25,527 466 2,271 5,248 150	44,001 857 5,251 23,751 850	62,867 1,082 5,815 47,488 700
16,768 164,886	22,587 151,894	36,193 343,117	61,703 279,820	21,749 193,232	33,662 175,989	74,710 701,235	117,952 607,703
181,654	174,481	379,310	341,523	214,981	209,651	775,945	725,655
— 5,819		— 25,510		— 11,913		— 43,242	
+ 7,173		+ 37,787		+ 5,330		+ 50,290	
559 6,055	752 5,816	603 6,321	1,028 5,692	462 4,574	716 4,460	545 5,663	860 5,296
— 193		— 425		— 254		— 315	
+ 239		+ 629		+ 114		+ 367	

FERROVIE

MESE DI SETTEMBRE	TORINO-LANZO		TORINO-RIVOLI		SETTIMO-RIVAROLO	
	1882	1881	1882	1881	1882	1881
Lunghezza assoluta al 30 settem. Ch.	32	32	12	12	23	23
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	32	32	12	12	23	23
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	36,488	38,985	15,060	17,171	12,079	12,191
Bagagli . . . . »	319	436	23	35	129	133
Merci a grande velocità . . . . . . »	1,292	1,465	43	64	»	»
Merci a piccola velocità . . . . . . »	8,334	8,788	423	520	4,179	3,547
Introiti diversi . . . . »	2,778	2,493	317	270	»	»
TOTALI . . . L.	49,211	52,167	15,866	18,060	16,387	15,871
Mesi antecedenti . . . . »	348,121	334,516	99,680	102,293	102,075	95,392
TOTALI dal 1° genn. al 30 settem. L.	397,332	386,683	115,546	120,353	118,460	111,263
Differenze nel 1882.						
Mese di settembre . . . . L.	— 2,956		— 2,194		+ 516	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	+ 10,649		— 4,807		+ 7,197	
Prodotto chilometrico						
Del mese di settembre . . . . . . L.	1,537	1,630	1,322	1,505	712	690
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	12,416	12,083	9,628	10,029	5,150	4,837
Differenze nel 1882.						
Mese di settembre . . . . L.	— 93		— 183		+ 22	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	+ 333		— 401		+ 313	

ANNOTAZIONI

(1) Linee: Torino-Genova, Valenza-Vercelli, Torino-Ticino, Alessandria-Arona, Torino-Susa, Bussoleno-Confine francese, Mondovì-Bastia, Troffarello-Chieri, Savona-Acqui-Bra — (2) Linee: Ticino-Milano, Milano-Antico confine Veneto, Milano-Camerlata-Chiasso, Rho-Sesto Calende-Arona, Milano-Piacenza, Milano-Pavia, Treviglio-Cremona, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Piacenza-Bologna, Bologna-Pontelagoscuro, Bologna-Pistoia, Treviglio-Rovato, Stradella-Garlasco — (3) Linee: Venezia-Confine Lombardo, Mestre-Confine Illirico, Udine-Pontebba, Verona-Mantova, Padova-Pontelagoscuro, Verona-Confine Tirolese, Legnago-Rovigo-Adria, Dossobuono-Legnago — (4) Linee: Cavallermaggiore-Alessandria, Castagnole-Asti-Mortara — (5) Linee: Torino-Pinerolo, Mortara-Vigevano, Acqui-Alessandria-Chivasso-Ivrea, Santhià-Biella, Torreberetti-Pavia, Mantova-Modena, Monza-Calolzio, Palazzolo-Paratico.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Amministrazioni ferroviarie, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Amministrazioni ferroviarie hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nella lunghezza media di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Rete della Lombardia e dell'Italia centr. Ch.	33	42
	Rete Calabro-Sicula . . . . »	9	
FERROVIE DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE	Linea Voghera-Pavia-Brescia . . . . »	20	22
	» Cremona-Mantova . . . . »	2	
FERROVIE ROMANE	Antica Rete . . . . »	12	26
	Rete del Territorio Romano . . . . . »	14	
FERROVIE MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena . . . . »	2	2
FERROVIE VENETE	Linea Vicenza-Thiene-Schio . . . . . »	2	3
	Linea Padova-Bassano . . . . »	1	
FERROVIA CONEGLIANO-VITTORIO . . .	Linea Conegliano-Vittorio . . . . . . »	3	3
	Totale chilometri . . .		98

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

DIVERSE

MILANO-SARONNO-ERBA		CONEGLIANO-VITTORIO		SICULA OCCIDENTALE		TOTALE	
1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881
62	62	14	14	188	188	331	331
62	62	11	11	188	156	328	296
94,847	104,485	5,031	5,795	76,498	84,744	240,003	263,371
819	690	231	207	1,977	2,548	3,498	4,047
2,554	1,969	275	563	3,900	4,009	8,064	8,070
13,029	8,905	2,638	3,743	26,261	21,224	54,864	46,727
483	393	225	241	2,066	646	5,869	4,043
111,732	116,442	8,400	10,547	100,702	113,171	312,298	326,258
558,184	500,600	68,206	68,499	842,712	605,632	2,018,976	1,706,932
669,916	617,042	76,606	79,046	953,414	718,803	2,331,274	2,033,190
— 4,710		— 2,147		— 2,469		— 13,960	
+ 52,874		— 2,440		+ 234,611		+ 298,084	
1,802	1,878	763	958	588	601	953	994
10,805	9,952	6,964	7,186	5,071	4,607	7,107	6,868
— 76		— 195		— 13		— 42	
+ 853		— 222		+ 464		+ 239	

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre 1882.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte	INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza — Chilometri
MERIDIONALI — Rete Adriatico-Tirrena	Pietra Elcina - San Giuliano del Sannio	Febbraio	12	47 —
	Termoli - Larino	Id.	12	32 —
	Aquila - Rocca di Corno	Giugno	22	25 —
	San Giuliano del Sannio - Vinchiaturo	Luglio	2	11 —
	Larino (stazione provvisoria) Larino (stazione definitiva)	Agosto	20	5 —
ROMANE	Codola - Nocera	Maggio	1°	5 —
ALTA ITALIA — Rete della Lombardia e dell'Italia Centrale	Stradella-Gravlasco	Settembre	11	(1) 51 —
		Totale		176 —

(1) Compresi chilometri 24 comuni con le linee Alessandria-Piacenza, Voghera-Pavia e Pavia-Torreberetti.